



Proposta n. 1254 / 2024

PUNTO 25 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/08/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 918 / DGR del 06/08/2024

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini e le Associazioni Venatorie riconosciute per il rilascio del tesserino venatorio mediante accesso al Sistema Informativo ittico - venatorio. (Legge n. 157/1992, L.R. n. 50/1993).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini e le Associazioni Venatorie riconosciute per il rilascio del tesserino venatorio mediante accesso al Sistema Informativo ittico - venatorio. (Legge n. 157/1992, L.R. n. 50/1993).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto, gli Ambiti Territoriali di Caccia – AATC delle province di Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, i Comprensori Alpini – CCAA delle province di Treviso, Verona e Vicenza e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 della L. n. 157/1992 in riferimento all’intero territorio regionale, finalizzato al rilascio dei tesserini venatori regionali, a titolo gratuito e mediante accesso al Sistema Informativo ittico – venatorio.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», all’art. 14, comma 4 prevede che a ciascun cacciatore residente nel territorio regionale, su richiesta e previa verifica del possesso di specifici requisiti, sia rilasciato un tesserino venatorio regionale, previsto dal comma 12 dell’art. 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.».

Nel tesserino venatorio devono essere annotate le giornate di attività venatoria oggetto di fruizione nell’ambito del pertinente calendario venatorio nonché i prelievi venatori effettuati. Inoltre, il medesimo art. 14, comma 6 della L.R. n. 50/1993 stabilisce che il cacciatore debba provvedere, entro il termine temporale del 31 marzo di ogni anno, alla restituzione del tesserino compilato alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, in riferimento alla pertinente stagione venatoria. In caso di mancato adempimento, l’art. 35 della L.R. n. 50/1993 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra € 25,82 ed € 154,94.

Allo stato attuale il tesserino venatorio regionale consiste in un supporto documentale di tipo cartaceo strutturato per la lettura ottica dei dati (annotazione delle uscite e dei prelievi) ivi registrati, sulla base di un modello che annualmente viene adottato dalla Giunta regionale ed è distribuito, per ciascuna stagione venatoria, a circa 40.000 cacciatori sull’intero territorio regionale.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, la fase del rilascio del tesserino e la successiva fase di restituzione è in capo alle Strutture regionali preposte, ovvero le sette sedi territoriali facenti parte dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ed ubicate presso ciascun capoluogo provinciale.

Il ridotto arco temporale a disposizione per le fasi di rilascio e restituzione del tesserino venatorio e la necessità, per il cacciatore, di fare riferimento ad un’unica sede per ciascun contesto territoriale provinciale comportano un rilevante afflusso di utenza presso le singole sedi territoriali della U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria. Inoltre, tale attività implica un rilevante impiego di personale interno in concomitanza con gli adempimenti amministrativi e gestionali inerenti l’avvio di ciascuna stagione venatoria.

Al fine di assicurare adeguati livelli di tempestività alle fasi operative di rilascio e restituzione del tesserino a vantaggio dell’utenza, con DGR n. 1068 del 3 agosto 2021 e con DGR n. 1014 dell’11 agosto 2023 si è avviata una strategia di decentramento di distribuzione dei tesserini mediante l’approvazione di un Accordo



di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Ambiti Territoriali di Caccia di Padova e Vicenza finalizzato al rilascio dei tesserini venatori regionali a titolo gratuito, mediante accesso al Sistema Informativo ittico-venatorio, da parte dei medesimi Ambiti Territoriali.

In esito a tali Accordi di collaborazione, che hanno interessato le sole province di Padova e Vicenza, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha riscontrato delle positive ricadute in termini di semplificazione procedurale nonché per una più efficace gestione delle attività svolte dalle Strutture territoriali nel bilanciamento tra attività di front-office e le restanti funzioni gestionali.

Si propone, pertanto, di implementare il protocollo gestionale avviato con le DGR n. 1068/2021 e DGR n. 1014/2023 ad oggi limitato alle sole province di Padova e di Vicenza ed ai soli ATC, mediante l'approvazione di uno schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto, gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, i Comprensori Alpini – CCAA delle province di Treviso, Verona e Vicenza e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L. n. 157/1922, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia, i Comprensori Alpini – CCAA e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L. n. 157/1992 sono strutture private di tipo associativo senza fini di lucro che perseguono finalità pubblicistiche per la gestione faunistico – venatoria del territorio di pertinenza e che svolgono anche attività amministrativa per conto dei loro soci.

L'Accordo di Collaborazione di cui all'**Allegato A** è finalizzato a disciplinare la collaborazione a titolo gratuito per il rilascio del tesserino venatorio regionale nei vari territori provinciali mediante l'accesso al Sistema Informativo ittico-venatorio e potrà essere stipulato annualmente per ogni stagione venatoria.

Si incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di Accordo di Collaborazione di cui all'**Allegato A** che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Al fine di dare opportune garanzie per la tutela dei dati personali degli utenti, lo schema di Accordo di collaborazione prevede esplicitamente che la Regione, gli AATTC, i CCAA e le Associazioni Venatorie riconosciute, sottoscrivano, successivamente alla stipula dell'Accordo di Collaborazione, in relazione all'attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*», come modificata ed integrata da ultimo, dal Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*», come modificata ed integrata, da ultimo, con la Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15, fatto particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 4 bis, 5, 6 e 7 dell'Art. 14;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*»;



VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.»;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante «Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993». (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).»;

VISTA la DGR n. 401 del 9 aprile 2024 «Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.»;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

RICHIAMATA la DGR 30 luglio 2019, n. 1079 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATA la DGR n. 899 del 9 luglio 2020 «Realizzazione del sottosistema informativo regionale ittico venatorio, nell'ambito del sistema informativo del settore primario (SISP), per la gestione dei procedimenti amministrativi regionali in materia di caccia e pesca.»;

RICHIAMATA la DGR n. 1068 del 3 agosto 2021 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Ambiti Territoriali di Caccia di Padova e Vicenza per il rilascio del tesserino venatorio per la stagione venatoria 2021/2022 mediante accesso al nuovo Sistema Informativo ittico - venatorio. (Legge 241/1990, Legge 157/1992, L.R. 50/1993, L.R. 1/2007).»;

RICHIAMATA la DGR n. 1014 del 11 agosto 2023 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e gli Ambiti Territoriali di Caccia di Padova e Vicenza per il rilascio del tesserino venatorio mediante accesso al Sistema Informativo ittico - venatorio. (Legge 157/1992, L.R. 50/1993).»;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"».

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto, gli Ambiti Territoriali di Caccia – AATC delle province di Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, i Comprensori Alpini – CCAA delle province di Treviso, Verona e Vicenza e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L. n. 157/1992 in riferimento all'intero territorio regionale, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato al rilascio dei tesserini venatori regionali a titolo gratuito, mediante accesso al Sistema Informativo ittico – venatorio, da stipulare annualmente per ogni stagione venatoria;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico -venatoria della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui al punto 2;
4. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico -venatoria ad apportare allo schema di Accordo di Collaborazione di cui all'**Allegato A** modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico – venatoria dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;



7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

- la Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisticovenatoria, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279 e P. IVA 02392630279, rappresentata ai fini del presente Accordo di Collaborazione dal Direttore (omissis) domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia Mestre, via Torino, 110;

E

- l'Ambito Territoriale di Caccia - ATC n. della provincia di con sede in..... - CF, rappresentato ai fini del presente Accordo di Collaborazione dal Presidente pro-tempore / Legale Rappresentante del medesimo ATC, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ATC, di seguito indicato anche come "ATC",

(oppure)

- il Comprensorio Alpino - CA n. della provincia di con sede in..... - CF, rappresentato ai fini del presente Accordo di Collaborazione dal Presidente pro-tempore / Legale Rappresentante del medesimo CA, domiciliato per la sua carica presso la sede del CA, di seguito indicato anche come "CA",

(oppure)

- l'Associazione Venatoria riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L. n. 157/1992, con sede in..... - CF, rappresentata ai fini del presente Accordo di Collaborazione dal Presidente pro-tempore / Legale Rappresentante della medesima Associazione, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Associazione, di seguito indicata anche come "Associazione",

di seguito congiuntamente definite le "Parti";

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni»;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», come modificata ed integrata da ultimo, dal Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, fatto specifico riferimento alle disposizioni di cui all'art. 34 - Associazioni venatorie;

- la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017» che ha disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data dell'entrata in vigore della sopracitata legge, alle province e alla Città Metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca;

- l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto"» e ss.mm.ii.;

- l'art. 14, comma 4 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.», come modificata ed integrata, da ultimo, con la Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15, fatto particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi 4, 4 bis, 5, 6 e 7 dell'art. 14;

RICHIAMATE:



e7312461



- la DGR n. 1079 del 30 lug 2019 «Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché del conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Definizione del modello organizzativo.»;
- la DGR n. 899 del 9 luglio 2020 «Realizzazione del sottosistema informativo regionale ittico venatorio, nell'ambito del sistema informativo del settore primario (SISP), per la gestione dei procedimenti amministrativi regionali in materia di caccia e pesca»; e visto che, tra i procedimenti informatizzati, è compreso anche il rilascio del tesserino venatorio regionale, che deve essere rilasciato al cacciatore per poter esercitare l'attività venatoria secondo quanto previsto dal comma 12 dell'art. 12 della L. n. 157/1992;

Tutto ciò premesso:

- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al rilascio del tesserino venatorio relativo all'annata venatoria 20__/20__ ai cacciatori iscritti all'ATC/ al CA/ all'Associazione Venatoria e residenti nel territorio regionale tramite l'accesso, da parte dell'ATC/del CA/dell'Associazione Venatoria, al nuovo Sistema Informativo ittico - venatorio;
- con DGR n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato lo schema del presente Accordo di Collaborazione, incaricando il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della stipula.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto dell'accordo)

L'accordo ha come oggetto la collaborazione tra le Parti per il rilascio del tesserino venatorio regionale relativo all'annata venatoria 20__/20__ ai cacciatori iscritti all'ATC/ al CA/ all'Associazione Venatoria e residenti nel territorio provinciale di tramite l'accesso al Sistema Informativo ittico – venatorio.

Art. 3

(Compiti delle parti e modalità di svolgimento delle attività)

L'ATC/ il CA/ l'Associazione Venatoria si impegna, nell'ambito del presente accordo, a collaborare a titolo gratuito per la stampa dell'etichetta da apporre sui tesserini venatori per l'annata venatoria 20__/20__ e la loro distribuzione ai cacciatori che hanno aderito al servizio e residenti nel territorio provinciale di mediante l'accesso al Sistema Informativo ittico – venatorio, mettendo a disposizione il personale e gli strumenti informatici presso la propria sede e negli orari di apertura stabiliti dall'ATC/ dal CA/ dall'Associazione Venatoria.

Adempimenti a carico dell'ATC/ del CA/ dell'Associazione Venatoria:

- comunicare sedi ed orari di distribuzione dei tesserini presso la propria sede;
- curare la distribuzione dei tesserini venatori, ai cacciatori iscritti, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti previsti per legge per l'esercizio dell'attività (possesso dell'attestazione del versamento della tassa regionale di Euro 84,00 e della licenza porto di fucile per uso caccia in corso di validità);
- stampare l'etichetta da applicare sul tesserino venatorio contenente i dati già presenti nel database, attraverso il collegamento da remoto al Sistema Informativo ittico – venatorio, con le credenziali di accesso fornite all'ATC/ al CA/ all'Associazione Venatoria dalla Regione.

L'accesso al Sistema Informativo non consentirà all'ATC/ al CA/ all'Associazione Venatoria le seguenti funzioni:

- inserire / modificare l'anagrafica del cacciatore;
- cancellare / annullare la stampa dell'etichetta del tesserino già stampata;



e7312461



- rilasciare duplicati del tesserino.

Qualora si rendessero necessarie le suddette operazioni, l'ATC/ il CA/ l'Associazione Venatoria è tenuto/a comunicarle alla Sede Territoriale Regionale di riferimento, che provvederà in merito.

L'ATC/ il CA/ l'Associazione Venatoria non potrà più accedere al Sistema Informativo ittico –venatorio dal ___/___/___ (data di inizio dell'apertura generale della caccia).

Adempimenti a carico della Regione:

- mettere a disposizione, in base alle esigenze di distribuzione, un adeguato quantitativo di tesserini in bianco (distinti tra “tesserino base” e “tesserino completo”) nonché le relative etichette adesive in bianco;
- fornire, tramite personale individuato, adeguata assistenza tecnica durante le operazioni di rilascio.

Art. 4

(Durata, decorrenza e oneri finanziari dell'Accordo)

Il presente accordo avrà piena validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, sarà efficace dalla messa a disposizione dei tesserini venatori fino al completamento delle attività concordate nell'art. 3 e comunque non oltre il ___/___/___ e non comporterà per le Parti alcun onere finanziario.

Art. 5

(Risoluzione dell'Accordo)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita.

Art. 6

(Forza maggiore e impossibilità sopravvenuta)

Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della collaborazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

Art. 7

(Verifica dell'attività svolta)

L'ATC/ il CA/ l'Associazione Venatoria è tenuto/a rimanere in costante contatto con il personale della Sede Territoriale Regionale di riferimento che provvede al controllo e coordinamento circa il regolare svolgimento dell'attività.

Al termine dell'attività l'ATC/ il CA/ l'Associazione Venatoria dovrà presentare la seguente documentazione:

- elenco complessivo dei tesserini distribuiti con indicazione del nominativo;
- riconsegna dei tesserini in bianco non utilizzati;
- ricevute dei versamenti della tassa regionale.

La Sede Territoriale Regionale provvederà al controllo sull'esatta corrispondenza dei tesserini stampati rispetto a quelli in bianco riconsegnati dall'ATC/ dal CA/ dall'Associazione.

Art. 8

(Riservatezza)

Ciascuna Parte si impegna a garantire il riserbo su tutte le informazioni ricevute dall'altra Parte e a non divulgarle a terzi se non dietro suo esplicito consenso, e a utilizzarle esclusivamente nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 9

(Modifiche dell'Accordo)

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

Art. 10

(Controversie e Foro competente)



e7312461



Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso le controversie non siano definite amichevolmente, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 11

(Tutela dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula del presente Accordo, in relazione all'attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

Art. 12

(Registrazione e spese di bollo)

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. con spese a carico della parte richiedente.

Viene redatto in un unico originale in formato digitale, condiviso tramite PEC.

PEC della Regione: cacciapesca@pec.regione.veneto.it

PEC dell'ATC/CA/Associazione Venatoria: _____

Art. 13

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato:

- l'ATC/il CA/l'Associazione Venatoria: _____;

- la Regione del Veneto: in I-30172 Venezia-Mestre VE, via Torino, n. 110.

Art. 14

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione
e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto

Il Presidente dell'ATC/ del CA/ dell'Associazione Venatoria



e7312461

